

DECRETO del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2003

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2002.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e' determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001;

Visto il decreto 26 marzo 2002 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva

obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di eventuali disavanzi pregressi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.
2. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' determinato, per l'esercizio 2002, nella misura del venti per cento della differenza tra l'avanzo dell'esercizio e l'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
3. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento della differenza tra l'avanzo dell'esercizio e l'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio e' destinato prioritariamente alla copertura di eventuali disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.
3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.
4. Il reddito residuo di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è costituito dall'avanzo dell'esercizio al netto della destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e dell'accantonamento alla riserva obbligatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2003

Il direttore generale: Siniscalco